

Delib.G.R. 10 luglio 2001, n. 983 ⁽¹⁾.

Approvazione del protocollo d'intesa - tipo tra la Regione Lazio e gli enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 luglio 2001, n. 20, suppl. ord. n. 8.

La Giunta regionale

Su proposta del Presidente,

VISTA la *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*, che riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della citata legge regionale, il quale prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio, e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con cui sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari;

VALUTATA l'opportunità, in coerenza con i principi sanciti dalla *legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57*, di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa relativamente alla concessione di benefici economici, di prevedere un protocollo d'intesa-tipo, il quale, predeterminando il contenuto delle singole intese ed essendo oggetto di pubblicità, realizzi il duplice fine di rendere nota alla collettività la possibilità di accedere ai benefici economici che la Regione intende concedere e di non effettuare discriminazione tra le diverse confessioni religiose;

Visto l'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare l'allegato "Protocollo d'intesa-tipo tra la Regione Lazio e gli enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari", che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché, per estratto, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio regionale, ai sensi dell'*art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57*;

3) di autorizzare la sottoscrizione di singoli protocolli d'intesa, secondo il contenuto predeterminato nell'allegato protocollo d'intesa-tipo, con gli enti o soggetti interessati di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 13/2001*, che presentino apposita richiesta al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'*art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA-TIPO

tra la Regione Lazio e gli enti o soggetti interessati

concernente

la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)

LA REGIONE LAZIO

in persona del Presidente della Giunta
regionale

E

in rappresentanza
dell'ente

ritenendo necessario procedere alla stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)

Convengono

sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Obbiettivi.

1. La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, e....., di seguito denominato Ente, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e competenze, condividono gli obiettivi concernenti la promozione, l'accompagnamento ed il supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale.

Articolo 2

Funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale dell'Ente.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono, in particolare, perseguiti dall'Ente svolgendo una funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale attraverso le attività di oratorio o attività simili nell'ambito della comunità locale di riferimento, ad integrazione della medesima funzione che altri enti svolgono nel territorio.

Articolo 3

Indirizzi per le attività di oratorio o attività similari.

1. L'Ente assicura che le attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, i quali vi accedono spontaneamente, sono espletate sulla base di una progettualità verificabile ed atta a condividere le istanze educative delle famiglie.
2. L'Ente assicura, altresì, che le necessità e i bisogni del mondo minorile, adolescenziale e giovanile, globalmente inteso, sono affrontati con metodi d'intervento chiari e aperti, a prescindere dal proprio culto o credo religioso.

Articolo 4

Azioni finanziabili.

1. La Regione sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività di cui all'articolo 3, quando i singoli progetti hanno come oggetto una o più delle seguenti azioni:
 - a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d'incontro dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
 - b) realizzazione ed allestimento di sale multimediali;
 - c) allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature e del materiale, per l'esercizio di funzioni di accoglienza ed animazione con operatori specializzati.
2. I progetti di cui al comma 1, ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 13/2001*, sono presentati dall'Ente alla Regione entro la data indicata dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal citato articolo e sono valutati sulla base di una graduatoria formulata da una commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo i criteri determinati nella medesima deliberazione.

Articolo 5

Finanziamenti.

1. I finanziamenti sono concessi all'Ente in relazione ai progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 4, nella forma e nella misura stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale

prevista dall'*articolo 3 della L.R. n. 13/2001* e nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

Articolo 6

Corsi di formazione di operatori specializzati.

1. La Regione, anche su proposta dell'Ente, può promuovere e sostenere, nell'ambito del piano delle attività di formazione professionale, corsi di formazione di operatori specializzati che possano supportare le attività di oratorio o attività similari previste dalla *L.R. n. 13/2001*.